

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CFA

(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 073/CFA- RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 2019

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI COSTA VIRGILIO, CALERA MASSIMO E DELLA SOCIETÀ AC CASTEL D'ARIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP DEL 3.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018)

Il Procuratore Federale, con atto del 10.12.2018, ha proposto ricorso ex art. 33 del C.G.S. avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia nella seduta del 22.11.2018 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018, con la quale il Tribunale Federale Territoriale ha deliberato il proscioglimento per non aver commesso il fatto dei deferiti Sigg. ri Costa Virgilio, Calera Massimo e A.C. Castel d'Ario. Con Nota N. 3184/1201 PFI 17-18/MS/GR/PP del 3.10.2018 i Sigg.ri Costa, presidente all'epoca della A.C. Castel d'Ario, e Calera, dirigente all'epoca della stessa, erano stati deferiti per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., rispettivamente, per avere il primo consentito o comunque non impedito l'utilizzo non autorizzato da controparte di nove dichiarazioni con le quali la A.S.D. Union Best, in presenza di un accordo per il quale l'A.C. Castel d'Ario avrebbe versato alla A.S.D. un contributo per le spese di gestione, rinunciava al premio di preparazione di nove giovani calciatori, per avere il secondo provveduto al deposito non autorizzato delle suddette dichiarazioni previa sottoscrizione, su incarico del Costa, delle stesse; l'A.C. Castel d'Ario per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi, dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

Con il ricorso vengono eccepiti contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione impugnata nonché errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale Federale Territoriale non avrebbe congruamente applicato il consolidato orientamento della giustizia sportiva in materia di valutazione della prova dell'illecito; non avrebbe inoltre sviluppato il dovuto ragionamento logico deduttivo sulla base degli elementi raccolti.

La Corte rileva che il ricorrente riporta nei suoi termini esatti il principio specificamente proprio della giustizia sportiva per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti; salvo poi sostenere che lo stesso principio, pure assunto in premessa anche dal Tribunale Federale Territoriale, sarebbe però stato in concreto pretermesso al momento dell'applicazione nella decisione dal Tribunale medesimo, laddove ha concluso il proprio giudizio con l'affermazione che "nel caso di specie non si ritiene raggiunta la prova del fatto non lecito addebitato ai deferiti oltre ogni ragionevole dubbio".

Nondimeno, pur dovendosi registrare in effetti nella decisione del Tribunale Federale Territoriale un parziale scostamento formale nella argomentazione circa l'applicazione del principio rispetto alla sua premessa declaratoria, deve ritenersi che ciò non valga però a inficiare sostanzialmente la correttezza dell'applicazione stessa, che richiede la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, per poter ritenere con ragionevole certezza la commissione dell'illecito disciplinare sportivo. È da condividere infatti la affermazione del Tribunale secondo la quale i comportamenti addebitati "è necessario che siano oggetto di prova certa che non può essere unicamente basata sulle mere dichiarazioni delle pretese parti lese laddove queste dichiarazioni non trovino conferma in altri elementi probatori, testimonianze di soggetti terzi e/o perizie calligrafiche, attestanti l'abusiva compilazione dei documenti"; laddove nella specie vengono contrapposti dal ricorrente essenzialmente argomenti logico-deduttivi che non risultano di per sé e nella loro concatenazione tali da avvalorare nel grado richiesto dal principio in punto di prova il fatto che il deposito presso la Delegazione provinciale di Mantova della F.I.G.C delle nove dichiarazioni di rinuncia al premio di promozione sottoscritte dal presidente dell'A.S.D. Union Best possa costituire utilizzo indebito da parte dei deferiti della documentazione stessa, quindi concretante violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S..

Naturalmente resta fermo, come del resto già affermato dal giudice di primo grado, che dalla presente pronuncia esula ogni questione concernente la validità dell'accordo tra i due soggetti e di cui in premessa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. LORENZONI ADRIANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., 61, COMMI 1 E 5, 39, 43, COMMI 1 E 6, 45 DELLE NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3456/1270 PFI 17/18 MS/VDB DEL 10.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018)

La società ASD Fortitudo Futsal Pomezia, con atto del 27.12.2018, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lazio nei confronti del proprio tesserato Sig. Lorenzoni Adriano e resa pubblica con il Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018. Con tale decisione, a seguito del deferimento del Lorenzoni, insieme ad altri, disposto dalla Procura con atto del 10.10.2018 per violazione degli artt. 1bis, comma 1, C.G.S., 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 delle NOIF, per il fatto che erano stati impiegati dalla AS Mirafin - per la quale all'epoca il Lorenzoni stesso svolgeva la funzione di tecnico AdB - negli anni 2017 e 2018 in gare di Campionato Esordienti a 5 alcuni calciatori non regolarmente tesserati, è stata inflitta al Lorenzoni la sanzione di mesi quattro di inibizione.

Con il ricorso viene eccepita la totale estraneità del Lorenzoni ai fatti, non essendo egli dirigente accompagnatore della squadra, quindi soggetto responsabile delle distinte di gara contenenti l'elenco dei calciatori impiegati nelle gare in questione, e dovendosi pertanto ritenere non valida la firma apposta alle suddette liste.

Il Lorenzoni, comparso all'udienza davanti a questa Corte, ha confermato di aver apposto la propria firma in calce alle tre distinte di gara in questione nella sua veste di tecnico AdB, ma altresì di non aver avuto contezza circa profili di irregolarità attinenti ai nominativi contenuti nelle distinte stesse.

Stante l'acquisita certezza dell'avvenuta apposizione della firma sulle distinte da parte del Lorenzoni, non può essere accettato il motivo di ricorso volto a sostenere la totale estraneità dello stesso ai fatti, considerata la valenza comunque assolta dalla firma quanto alla funzione documentale propria dell'atto ai fini della gara. Distinta questione è quella della effettiva conoscenza da parte dell'incolpato circa la regolarità della posizione dei calciatori iscritti nell'atto, per la quale manca analoga certezza, considerata la funzione del Lorenzoni di tecnico AdB alla quale era in grado altamente probabile estranea la funzione attinente alle pratiche del tesseramento, e quindi è possibile ritenere la sua responsabilità per i fatti addebitati nella misura di un comportamento negligente a fronte dell'assolvimento di una incombenza, quella inerente all'essere in concreto unico firmatario del documento, che in principio esulava dalla funzione che gli era propria, con conseguente riduzione della sanzione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Fortitudo Futsal Pomezia di Pomezia (RM), riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. CECCONI TOMMASO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021;
- AMMENDA DI € 400,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO - CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE "B" DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

4. RICORSO DEL CALC. JUBA RIGELS PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021;
- AMMENDA DI € 400,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO - CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE "B" DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

5. RICORSO DEL SIG. GIUGGIOLONI MARCO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022, CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL'AMBITO DELLA FIGC PER TUTTO IL PERIODO DELLA SANZIONE;
- AMMENDA DI € 800,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

I tre reclami, che fanno seguito a tre giudizi avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Marche, poi riuniti, a seguito di tre autonomi reclami della Società Vigor Castelfidardo nell’interesse dei calciatori Cecconi Tommaso e Juga Rigels e del dirigente Sig. Giuggioloni Marco, tutti di identico contenuto, sono diretti

- quanto al reclamo a favore del calciatore Cecconi Tommaso all’annullamento della sanzione inflitta con conseguente “idonea sanzione unicamente riferita al comportamento tenuto dal calciatore (ovvero l’espressione blasfema)” e, in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretta la valutazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, [a] ridurre la sanzione inflitta contenendola nei minimi di legge”;
- quanto al reclamo a favore del calciatore Juga Rigels all’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretta la valutazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, [a] ridurre la sanzione inflitta contenendola nei minimi di legge”;
- quanto al reclamo a favore del dirigente Sig. Giuggioloni Marco all’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretta la valutazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, [a] ridurre la sanzione inflitta contenendola nei minimi di legge”.

Tutti e tre i reclami sono articolati su due motivi. Con il primo si chiede la revisione del provvedimento ex art. 39 C.G.S. “a seguito di valutazione di elementi di prova sopravvenuti” assumendo altresì la violazione dell’art. 19, comma 3 *bis* e 4 C.G.S. per “omessa motivazione in ordine all’applicazione della sanzione in misura di molto superiore a quella indicata nella norma”. La richiesta di revisione del provvedimento impugnato è fondata sull’esistenza di elementi nuovi e sopravvenuti costituiti da dichiarazioni di soggetti presenti alla gara i quali avevano riferito “i fatti in maniera decisamente diversa da quanto riferito dal direttore di gara”. Poiché i reclamanti non erano a conoscenza di tali dichiarazioni, gli stessi chiedevano la revisione della decisione. Con il secondo motivo di reclamo, i ricorrenti assumevano la violazione dell’art. 23, comma 6, C.G.S. in quanto non erano stati ascoltati nel procedimento avanti alla Corte Sportiva Territoriale di Appello nonostante la loro esplicita richiesta.

Osserva preliminarmente questa Corte Federale d’Appello che i tre reclami devono essere riuniti per connessione oggettiva trattandosi di imputazioni che si riferiscono alla medesima gara, quella tra la Vigor Castelfidardo e la Camerano Calcio del 20.10.2018, al termine della quale il direttore di gara era stato aggredito da alcuni calciatori tra cui i calciatori Cecconi Tommaso e Juga Rigels nonché dallo stesso dirigente accompagnatore Sig. Giuggioloni Marco riportando lesioni fisiche come accertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Ancona. Infatti, trattandosi del medesimo fatto, è opportuno che i tre reclami siano esaminati congiuntamente anche per evitare una possibile contraddittorietà di.

Osserva, altresì, questa Corte Federale di Appello che tutti e tre i reclami, presentati tempestivamente, sono del tutto destituiti di fondamento giuridici se non addirittura inammissibili per le ragioni che seguono. In primo luogo, non vi è materia per una revisione e/o revocazione ex art. 39 C.G.S. Nel caso di specie, non vi è alcun fatto nuovo e sopravvenuto che potrebbe indurre questa Corte Federale di Appello a rivedere e/o a revocare la decisione impugnata che è definitiva per essere stata pronunciata dalla Corte di Appello Territoriale. Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara. In realtà, i tre reclamanti cercano di ottenere un riesame nel merito introducendo in buona sostanza un terzo grado di giudizio che non è consentito dall’ordinamento sportivo. In altri termini, i tre reclamanti chiedono la revisione e/o la revocazione della decisione impugnata adducendo puramente e semplicemente che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara. A parte la considerazione che il referto dell’arbitro fa piena prova di quanto accaduto in campo, le dichiarazioni dei testi sono prive di qualunque supporto probatorio e, in ogni caso, non possono indurre questa Corte a rivedere il merito del giudizio né a revocare la sentenza impugnata. Già da questo punto di vista i tre reclami sono inammissibili. Quanto al secondo motivo dei tre reclami, è del tutto destituita di fondamento la tesi della violazione dell’art. 23, comma 6, C.G.S. perché non sarebbero stati ascoltati i reclamanti nel procedimento svolto avanti alla Corte Sportiva Territoriale di Appello. Tale circostanza non è vera perché i tre reclami sono stati presentati dalla Società a firma del proprio presidente Sig. Maurizio Cerasa che è comparso ed è stato ascoltato ai sensi dell’art. 36 C.G.S. come da sua esplicita richiesta.

Non vi è pertanto alcuna valida ragione per accogliere, neanche parzialmente, i tre reclami che devono essere dichiarati tutti e tre inammissibili non essendo concepibile una revisione nel merito della decisione della Corte di Appello Territoriale né sussistendo i presupposti per la revocazione della decisione stessa in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3, 4 e 5 come sopra proposti dai calciatori Cecconi Tommaso, Juba Rigels e dal Sig. Giuggioloni Marco li dichiara inammissibili.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' GSD CARDUCCI AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. ODDI REMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

7. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ALCIONE AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MONTINI MARCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. TENTARDINI MARCO LUCA ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 7, COMMI 1 E 2, C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3131/579 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

In data 02.12.2017 si disputava in Milano la gara valevole per l'ultima giornata del Campionato Giovanissimi B Provinciali, Girone H, Stagione Sportiva 2017/2018, tra le Società GSD Carducci e ASD Alcione, terminata 1-1.

L'arbitro della predetta gara, avendo notato la mancata esultanza dei calciatori dell'Alcione in occasione della segnatura della rete che portava la loro squadra in vantaggio, riferiva tale circostanza nel suo rapporto, soggiungendo altresì talune esternazioni pronunciate da calciatori del Carducci e dal massaggiatore Marco Luca Alessandro Tentardini della stessa Alcione al termine dell'incontro.

Il Giudice Sportivo della Delegazione provinciale Milano riteneva di inviare il ricordato referto arbitrale alla Procura Federale, che si determinava a svolgere relative indagini mediante richiesta di documenti ed audizione di alcuni tesserati, comunicando agli interessati, in data 16.4.2018, la conclusione delle stesse.

Successivamente, il 2.10.2018, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale deferivano avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – LND l'ASD Alcione, i sigg.ri Marcello Montini e Marco Luca Alessandro Tentardini, rispettivamente legale rappresentante e massaggiatore del detto sodalizio, nonché il GSD Carducci ed il suo presidente sig. Remo Oddi, tutti per violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., nonché dell'art. 7, commi 1 e 2 stesso codice, i sodalizi venivano rinviati a giudizio anche a sensi dell'art. 4, comma 1, sempre del C.G.S..

Le parti intimare si costituivano ritualmente innanzi l'Organo di giustizia, chiedendo tutte il proscioglimento dei deferiti.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 31 TFT presso la LND – Comitato Regionale Lombardia, il detto Tribunale comminava a carico delle due Società la penalizzazione n. 7 punti in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019 nel Campionato giovanissimi fascia B, oltre ad € 500,00 di ammenda, infliggendo ai dirigenti Remo Oddi e Marcello Montini la sanzione dell'inibizione per anni due ed al massaggiatore Marco Luca Alessandro Tentardini quella di anni uno.

Avverso le dette statuizioni proponevano separati reclami, previo preannuncio e richiesta di atti, tutti i sanzionati; tali procedimenti risultano rubricati sotto i numeri 125 (Carducci e Oddi) e 126 (Alcione, Montini e Tentardini).

I ricorsi venivano chiamati innanzi la Terza Sezione della Corte Federale d'Appello nella seduta del 6.2.2019 nella quale comparivano l'avv. Flavia Tortorella per GSD Carducci ed il sig. Remo Oddi, l'avv. Cesare Di Cintio per l'ASD Alcione, il sig. Marcello Montini ed il sig. Marco Luca Alessandro Tentardini, nonché l'avv. Antonio Villani per la Procura Federale.

Preliminarmente il Collegio provvede alla riunione degli appelli proposti nei confronti della medesima decisione.

Nel merito, a parere della Corte, le doglianze avanzate dalle parti private si rivelano fondate, conseguentemente i gravami meritano di venir accolti.

Il Giudicante non può mancare di rilevare che il Tribunale Federale, dopo una serie di rilievi concernenti la mancata acquisizione di prove a carico delle parti deferite, cambiando improvvisamente registro, conclude per la responsabilità di quest'ultime, motivando il proprio convincimento in maniera soltanto apparente, senza individuare ed indicare alcun nesso di causalità fra condotta e sanzione.

La dedotta carente situazione probatoria viene riscontrata anche da questa Corte, costretta a confermare che nella vicenda sottoposta alla sua cognizione resta esclusa convincente dimostrazione dell'intervenuta commissione di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara per cui è processo, costituente il presupposto per la pronuncia di condanna.

In effetti, unico elemento probatorio acquisito al giudizio è costituito dal rapporto arbitrale che, come correttamente denunciano gli appellanti, isolatamente considerato non può costituire la prova dell'illecito: le circostanze di fatto refertate, invero, avrebbero necessitato, a fini di una pronuncia di condanna, di venir accertate e confermate tramite puntuali indagini della Procura Federale, assumendo di conseguenza la dignità di prova.

Nella fattispecie tale indispensabile indagine è del tutto mancata: al di là di non rilevanti acquisizioni, la Corte è costretta a condividere quanto affermano i primi giudici secondo i quali: *"gli inquirenti non procedevano ad ulteriori approfondimenti atti ad individuare le responsabilità circa i fatti gravi segnalati dall'arbitro della gara nel proprio rapporto arbitrale"*.

Nel dettaglio, l'attività inquirente svolta, avendo omesso di sentire i protagonisti della vicenda ed in particolare lo stesso arbitro ed i calciatori, ha mancato di individuare, necessariamente indicandoli nominativamente, gli autori dell'illecito: non è pertanto consentito affermare che lo stesso possa essersi consumato senza conoscere nemmeno uno dei protagonisti che lo avrebbero posto in essere.

Conclusivamente l'incompleta indagine svolta non raggiunge alcun accertamento determinando l'accoglimento dell'appello.

La statuizione di condanna resa in prime cure discende dalla circostanza che, secondo il Tribunale Federale, le persone fisiche deferite non avrebbero *"tenuto un comportamento improntato ai principi di correttezza e probità"*, adottando *"una gestione non cristallina delle due Società"*: tali assunti restano peraltro mere ed apodittiche affermazioni prive come sono di adeguata individuazione delle concrete condotte negativamente valutate.

L'accoglimento degli appelli appare giustificato anche dalla esagerata misura della sanzione che, formalmente correlata al comma 1 dell'art. 1-bis C.G.S., in realtà sembra piuttosto armonizzata con le norme per le quali i vari soggetti erano stati deferiti.

In conclusione la decisione qui impugnata appare meritevole di pronta riforma.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7 come sopra proposti dalle società GS Carducci di Milano (MI) e ASD Alcione di Milano (MI) li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

13. RICORSO DELLA SOCIETA' USD CASELLINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 600,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4826/103 PFI 18-19 CS/MS/VDB DEL 16.II.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018)

L'U.S.D. Casellina ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018 con la quale veniva inflitta alla Società USD Casellina la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all'ammenda di

€ 600,00, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. per utilizzato, nel corso di 12 gare valevoli per la Stagione Sportiva 2017/2018 del Campionato Giovanissimi Provinciali, un calciatore senza averne titolo, in quanto non tesserato.

L'appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla eccessiva quantificazione della sanzione e sulla disparità di trattamento con altri casi analoghi e chiede l'annullamento della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 6.2.2019, l'appello è trattenuto in decisione.

Rileva la Corte che quanto sostenuto nell'appello sia meritevole di attenzione e parzialmente accoglibile.

Va rilevato, infatti, che in sede accordo, poi non raggiunto, la Procura Generale per lo Sport aveva proposto la sanzione di 4 punti di penalizzazione ed € 400,00 di ammenda.

A tale quantificazione della sanzione si può quindi ora far riferimento, anche in considerazione delle circostanze, con conseguente riduzione di un terzo di quanto disposto dal primo grado.

Ritiene pertanto la Corte Federale d'Appello di poter accogliere parzialmente l'appello, riducendo la sanzione a punti 4 di penalizzazione e ad euro 400,00 di ammenda.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società USD Casellina di Scandicci (FI), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 e l'ammenda ad € 400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

14. RICORSO DEL SIG. D'ANGELO ROBERTO SALVATORE (ASSOCIATO AIA DELLA SEZIONE DI TRAPANI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 2402/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 12.9.2018 E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018)

Con ricorso ritualmente notificato il sig. D'Angelo Roberto, associato AIA della sezione di Trapani impugna la delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018 con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi 6 inflitta per violazione dell'art. 1 bis comma 1 cgs in relazione all'art. 40 commi 1 e 2 e 3 del regolamento Aia, sanzione inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alle note 2402/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 12.9.2018 E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018.

Il reclamante D'Angelo Roberto, a mezzo del suo legale, invoca diverse ragioni a fondamento del reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 179/tft 18 del 21.11.2018.

Innanzitutto evidenzia l'erronea interpretazione dell'art. 32 ter comma 3 C.G.S. FIGC il relazione alla ricezione della notizia di illecito in forma anonima ed il relativo avvio delle indagini culminate nell'atto di deferimento del 12.09.2018. Il reclamante invoca la irritualità del deferimento fondato su fonti di prova anonime che minano il principio del contraddittorio.

Il punto non appare meritevole di accoglimento in quanto la notizia dell'illecito non è pervenuta in forma anonima ma è stata inviata da soggetti ben identificati quali i presidenti delle società ASD Calcio Biancavilla, ASD Calcio Licata e Terme Vigliatore Calcio pertanto non appare conferente la prospettata interpretazione analogica tra la notizia anonima con quella inviata *per relata* che rientra a pieno titolo nelle notizie presentate o comunque pervenute perfettamente nominate.

Il secondo motivo di reclamo, che assorbe gli altri tre motivi di ricorso, si fonda sulla contraddittorietà e l'illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale Federale Territoriale siciliano pur condividendo le osservazioni mosse dalla Procura Federale secondo cui *"dalle discordanze delle date, tra realizzazione e pubblicazione del video suindicato, è pacifico che l'ostentazione del danaro da parte del Salvaggio non è riconducibile, in alcun modo, ad un presunto illecito in relazione a gare di competenza del C.R. Sicilia né tantomeno allo gara Città di Scordia-Biancavilla del 29.4.18 valevole per i Play-off del campionato di Eccellenza girone B della Regione Sicilia, diretta dall'arbitro D'Angelo"* arrivando tuttavia ad affermare che la condotta del D'Angelo fosse idonea per cristallizzare la violazione dell'art. 1 bis C.G.S. FIGC e all'art. 40 commi 1,2,3 regolamento AIA.

Ora le ragioni esposte non appaiono meritevoli di accoglimento. Il comportamento del D'Angelo attestato dal video pubblicato su Youtube, versato agli atti del procedimento, è stato idoneo a generare un allarme sociale che oggettivamente mina i principi di lealtà, correttezza e probità che ogni tesserato deve rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva da parte del D'Angelo, declinati all'art. 1 bis C.G.S..

Ora, quanto filmato non può essere assunto a meri fatti afferenti la sfera privata del D'Angelo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. D'Angelo Roberto Salvatore.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

15. RICORSO DELLA SOCIETA' USD COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. RUGI MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL SIG. VALENTINI ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. VINCIGUERRA ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

16. RICORSO DEL CALC. KALIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 15 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

Con ricorso in data 18.12.2018 la Sig.ra Rugi Francesca, in qualità di legale rappresentante della U.S.D. Colligiana, impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale -pubblicata con Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018- con la quale venivano inflitte alla Società indicata la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica e l'ammenda di euro 1.500, al Presidente *pro tempore* della stessa Rugi Massimo, ed ai Dirigenti Accompagnatori Valentini Alessandro e Vinciguerra Antonio, le rispettive sanzioni della inibizione di anni 2, di mesi 12 e di mesi 2.

Con ricorso del 18.12.2018 ricorre altresì, avverso la medesima decisione appena richiamata, il calciatore Kalia Diego, a sua volta sanzionato con la misura della squalifica per 15 gare.

L'addebito contestato ai prevenuti consisteva, quanto al Presidente ed ai due Dirigenti Accompagnatori, nell'aver -il primo- omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Kalia Diego e di farlo sottoporre agli accertamenti di rito ai fini della idoneità sportiva, ed -i Dirigenti Accompagnatori- nell'aver attestato, in occasione delle 15 gare di campionato Juniores Nazionali indicate in incolpazione, attraverso la sottoscrizione delle relative distinte, il regolare tesseramento del medesimo calciatore.

A quest'ultimo (Kalia Diego) si addebitava di avere preso parte alle gare menzionate senza essere tesserato e senza essersi sottoposto ai previsti accertamenti sanitari, ed alla Società U.S.D. Colligiana la responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al Presidente, ai Dirigenti ed al calciatore indicati.

I ricorrenti deducono:

- la U.S.D. Colligiana, l'avvenuta sottoposizione del calciatore Kalia Diego alla visita medico-sportiva per la Stagione Sportiva 2017-2018 (da cui risultava la sua idoneità alla attività agonistica), come emergeva dal "*Libretto di Idoneità Sanitaria per Attività Sportive*", che viene prodotto in allegato al ricorso; la mancanza della volontà intenzionale di sottrarre il Kalia al tesseramento, non avvenuto solo per l'occasionale, mancato completamento della prevista procedura telematica; l'eccessività delle sanzioni irrogate sia ad essa Società che al Presidente ed ai Dirigenti;

- il Kalia, l'avvenuta, effettiva sottoposizione alla visita medica prevista (comprovata dalla documentazione sanitaria depositata), la propria buona fede quanto all'avvenuto tesseramento e l'afflittività esorbitante del regime sanzionatorio riservatogli.

La Corte Federale d'Appello, dando atto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti, osserva che la medesima comprova in modo certo l'avvenuta sottoposizione del calciatore alla visita medica necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività agonistica: il che evidentemente determina il venir meno dell'incolpazione relativa, per cui v'era stata affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio.

Secondo questa Corte rimane peraltro fermo, in ogni caso, l'addebito, concernente le posizioni di entrambi i ricorrenti, che pertiene al mancato, regolare tesseramento del Kalia, esso stesso documentalmente accertato, che ha implicato l'irrituale utilizzazione del calciatore in ben 15 (quindici) gare.

Una tale omissione rileva come motivo di rimprovero sia nei confronti del Presidente della Società e dei Dirigenti della stessa (oltre che alla Società medesima, *ope legis*), a titolo quanto meno di colpa, per avere mancato di controllare l'avvenuto perfezionamento del tesseramento del calciatore, sia nei riguardi di quest'ultimo, a sua volta gravato dall'obbligo di verificare l'acquisizione dello *status* di tesserato, condizione per il proprio impiego da parte della Società nel campionato in corso.

La caducazione dell'addebito nella parte sopra specificata comporta il necessario ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15 e 16 così dispone:

- Sig. Rugi Massimo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
 - Sig. Valentini Alessandro riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2;
 - Sig. Vinciguerra Antonio riduce la sanzione a mesi 1;
 - Calc. Kalia Diego riduce la sanzione della squalifica a gare 8;
 - USD Colligiana riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 5 e l'ammenda ad € 500,00.
- Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 25 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina